

Regolamento provinciale delle zone cinofile

(Delibera di Consiglio n. 92 del 29 maggio 2003)

Art. 1

Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle zone per l'addestramento dei cani da caccia e per le gare, cinofile, ai sensi dell'art. 19 della LR n° 14/94 e successive modifiche ed integrazioni. Le Zone addestramento cani, di norma, sono istituite in aree di scarso interesse faunistico e su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive. Tali zone possono essere istituite, anche per periodi limitati di tempo, nel rispetto delle normative vigenti.

Le Zone Addestramento Cani sono, di norma, affidate in gestione ad Associazioni Venatorie riconosciute, Associazioni Cinofile ovvero ad imprenditori agricoli. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito nel rispetto dei tempi, dei luoghi e delle modalità previsti dal Calendario Venatorio e dal presente Regolamento.

L'allenamento e l'addestramento dei cani all'interno delle zone di addestramento è subordinato alla autorizzazione del soggetto responsabile della gestione della zona.

Zone tipo A

Art. 2

1. Le Z.A.C, tipo A sono a carattere temporaneo e istituite dalla Provincia per tutta la durata delle gare e prove di lavoro di interesse regionale, nazionale ed internazionale. Tali zone possono essere individuate anche in territori di interesse faunistico con buona presenza di selvaggina naturale, incluse le zone di ripopolamento e cattura.

2. Entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ogni anno, la delegazione territoriale per l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (Gruppo Cinofilo Ternano), trasmette alla Provincia i programmi semestrali preventivi di gare e prove di lavoro di interesse nazionale ed internazionale approvati dall'E.N.C.I. per cani da cerca, da ferma e da seguita. Sarà cura degli organizzatori comunicare le zone prescelte. La programmazione di gare non riconosciute ufficialmente dall'E.N.C.I. dovrà avvenire da parte dei soggetti organizzatori con le stesse modalità di cui sopra.

Qualora tali prove/gare ricadano nel territorio adibito alla gestione programmata della caccia dovrà essere acquisito il parere preventivo dell'organismo di gestione dell'ambito territoriale di caccia competente nonché l'assenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati e qualora le gare/prove ricadano nelle Z.R.C, il parere consultivo degli eventuali organismi di gestione.

3. La Provincia approva semestralmente il calendario delle gare e delle prove richieste, autorizzandone l'espletamento, purché le stesse non comportino abbattimento della fauna selvatica, non arrechino danno alle colture in atto. Qualora da parte dei proprietari dei fondi, sia nei territori adibiti alla gestione programmata della caccia sia all'interno delle Z.R.C., siano riscontrati danni alle colture in atto, questi verranno risarciti al 100% dai comitati organizzatori delle gare o prove previo accertamento e vantazione da parte dei tecnici della Provincia.

4. A cura degli organizzatori, il perimetro delle zone A individuate ed autorizzate, salvo che le iniziative non ricadano all'interno delle Z.R.C., va segnalato con tabelle di cm. 25x33 a fondo verde recanti la scritta "ZONA PER GARE CINOFILIE – TIPO A".

5. Responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento di ogni singola gara o prova, è il titolare dell'autorizzazione, il quale può designare uno o più direttori di gara o prova.

6. Nelle zone tipo A individuate all'interno delle zone di ripopolamento e cattura, non sono consentite immissioni di selvaggina finalizzate all'espletamento delle gare o prove di lavoro.

Art. 3

1. Per ogni zona di ripopolamento e cattura, non vengono concesse più di 2 gare/prove a semestre, fatte salve manifestazioni di particolare rilievo tino-tecnico che potranno di volta in volta essere singolarmente autorizzate.

2. Le gare e prove di lavoro non sono comunque autorizzate nel periodo 1 Aprile -15 Luglio e, relativamente alle zone di ripopolamento a cattura, neanche durante la stagione venatoria.

Art. 4

1. Durante le gare autorizzate nelle zone di ripopolamento e cattura l'attività di vigilanza è svolta dagli Agenti dei Corpo di Polizia Locale coadiuvati dagli Agenti di Vigilanza Volontaria che hanno il compito di verificare il rispetto di quanto disposto dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

Zone tipo B

Art. 5

1. Le Z.A.C, di tipo B sono a carattere permanente e possono essere utilizzate per le gare, l'addestramento e l'allenamento dei cani, senza abbattimento della selvaggina. Sono istituite dalla Provincia per periodi non inferiori a tre anni su richiesta delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile riconosciute, delle associazioni professionali degli addestratori cinofili e degli imprenditori agricoli, su una superficie unitaria non inferiore a 20 ettari, dei quali può essere recintata una percentuale massima del 50 per cento. Alla richiesta di istituzione e di affidamento devono essere allegati una planimetria in scala 1:5.000 del territorio richiesto, i relativi certificati catastali, nonché gli atti di assenso dei proprietari o conduttori dei terreni interessati. Il perimetro delle zone tipo B va segnalato con tabelle di cm. 25x33 a fondo azzurro e recanti la scritta "ZONA CINOFILA TIPO B"

2. La gestione tecnica, economica ed amministrativa della zona tipo B è a carico del titolare dell'autorizzazione e deve essere effettuata direttamente dallo stesso.

3. Ai fini dell'addestramento e allenamento dei cani, l'accesso può essere consentito a tutti gli appartenenti ad associazioni cinofile e professionali degli addestratori, riconosciute a livello nazionale, in possesso della apposita tessera, nonché a tutti i possessori di licenza di caccia in corso di validità.

4. L'accesso nella zona è regolato dal titolare dell'autorizzazione il quale ha l'obbligo di verificare che le persone da lui autorizzate siano munite dei documenti di cui al comma precedente.

Art. 6

1. Nella Z.A.C.- di tipo B possono essere predisposte dal titolare dell'autorizzazione specifiche ripartizioni territoriali e strutture adibite alle diverse forme di allenamento ed addestramento.

2. I recinti adibiti all'addestramento e all'allenamento dei cani da seguita, dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- recinzione con rete metallica, anche di struttura semplice per cani da seguita su lepre. La superficie di ogni singolo recinto non può essere di norma inferiore a 10 ha, riconducibili a non meno di 5 qualora si riscontrino, da parte del Servizio Faunistico, particolari caratteristiche morfologiche del terreno e della copertura vegetazionale, in grado di consentire un idoneo e corretto esercizio dell'attività addestrativa. Recinti di dimensioni minori sono consentiti unicamente per cani di età non superiore ad un anno e per il primo contatto sulla selvaggina. Nei recinti vanno immesse almeno due lepri adulte ogni 5 ha. di superficie recintata, e comunque non meno di 2 ogni recinto di superficie minore;

- recinzione realizzata con strutture solide, di altezza non inferiore a m. 1,5 idoneamente ancorata al terreno, per cani da seguita su cinghiale. La superficie di ogni recinto non può essere inferiore

ai 15 ettari per l'addestramento di cani in numero non superiore a dieci e non inferiore ad ha. 5 per l'addestramento di cani in numero non superiore a quattro.

3. Nei recinti possono essere immessi un cinghiale di peso non inferiore a 40 kg. ogni 10 ettari e comunque non meno di n. 2 capi per ogni recinto.

4. Per l'allenamento e l'addestramento dei cani all'interno dei recinti, dovrà essere previsto dal titolare dell'autorizzazione un ingresso a turni e soste di riposo giornaliero e settimanale al fine di evitare l'eccessivo stress ai selvatici. I tempi di sciolta di ogni muta di cani, compresa la ripresa degli stessi non potrà essere superiore a due ore intervallate da una pausa minima di mezz'ora ogni due ore di lavoro. Il recinto potrà svolgere la sua attività per un massimo di 5 giorni la settimana, la composizione di ciascuna muta potrà essere fino ad un massimo di 10 cani.

5. L'Amministrazione Provinciale si riserva di indicare ai titolari dell'autorizzazione, in rapporto alla dimensione e alle caratteristiche di ciascun recinto, il numero massimo di cani da immettervi contemporaneamente per l'addestramento e l'allenamento sui selvatici presenti.

Art. 7

1. L'autorizzazione per la immissione dei cinghiali nei recinti viene rilasciata previo accertamento delle caratteristiche del territorio individuato da includere, con particolare riferimento a:

- copertura vegetale (arbustiva ed arborea)
- presenza di acqua corrente o pozza artificiale.

2. I cinghiali debbono provenire da centri di produzione o allevamenti autorizzati ed essere marcati e corredati della prevista certificazione veterinaria.

3. L'immissione di cinghiali deve avvenire alla presenza degli Agenti del Corpo di Polizia Locale.

4. I cinghiali presenti nei recinti di ogni zona dovranno appartenere tutti allo stesso sesso.

5. L'Amministrazione si riserva di stabilire la destinazione dei capi della specie cinghiale non più idonei per l'allenamento e l'addestramento.

Art. 8

1. Le gare o prove per cani da traccia e da tana possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, in percorsi appositamente predisposti.

Art. 9

1. Qualora la zona B abbia una superficie superiore ai 100 ettari, a cura del titolare dell'autorizzazione, dovrà essere presentato un piano di gestione per l'incremento del popolamento di fauna selvatica-naturale in relazione alla vocazione del territorio ed alla capacità faunistica della zona stessa comprendente;

- ripopolamento (specie, quantità, età, tecniche di immissione)
- miglioramenti ambientali.

Zone tipo C

Art. 10

1. Le Z.A.C, tipo C sono a carattere temporaneo per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche con abbattimento di fauna selvatica, allevata in cattività.

Sono istituite dalla Provincia, a richiesta delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile riconosciute, delle associazioni professionali, degli addestratori cinofili e degli imprenditori agricoli.

La costituzione di zone tipo C deve riferirsi a tenitori in corpo unico che abbiano superficie non inferiore a

5 ettari e non superiore a 30 ettari ad eccezione delle zone tipo C senza sparo per segugi.

La domanda di affidamento in gestione è accompagnata da:

- atto mediante il quale i proprietari o i conduttori dei terreni interessati mettono a disposizione i terreni al richiedente;
 - cartografia 1:5.000 del territorio richiesto con indicazione delle particelle adibite ad eventuale abbattimento e relativi certificati catastali.
2. La gestione tecnica economica ed amministrativa delle zone tipo C è a carico del titolare dell'autorizzazione e deve essere effettuata direttamente dallo stesso.
3. Le zone tipo C vengono istituite annualmente e sono rinnovabili. In esse l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito come di seguito indicato:
- per cani da ferma a partire dal 5 Febbraio fino al 15 Agosto anche con l'abbattimento di fauna selvatica allevata in cattività;
 - per cani da seguita, esclusivamente senza abbattimento di fauna, a partire dal 7 Gennaio al 31 Dicembre.
4. Ai fini dell'addestramento e allenamento dei cani, l'accesso può essere consentito a tutti gli appartenenti ad associazioni cinofile e professionali degli addestratori, riconosciute a livello nazionale, in possesso di tessera e polizza assicurativa, nonché a tutti i possessori di licenza di caccia e polizza assicurativa.
5. L'accesso nella zona è regolato dal titolare dell'autorizzazione il quale ha l'obbligo di verificare che le persone da lui autorizzate siano munite dei documenti di cui al comma precedente.

Art. 11

1. L'addestramento per i cani da ferma, mediante abbattimento di fauna selvatica di allevamento, è consentito in appositi settori.
- 2.1 settori dove si intende effettuare l'addestramento con sparo devono:
- essere indicati, specificandone le particelle catastali, insieme al perimetro dell'intera zona, nella cartografia 1:5.000 da allegarsi alla richiesta di istituzione;
 - avere dimensioni minime di 5 ettari.
 - essere segnalati con cartelli rossi recanti in bianco la scritta "ADDESTRAMENTO CANI CON SPARO".
3. L'ingresso nelle zone per addestramento cani con abbattimento può essere consentito dal titolare dell'autorizzazione prevedendo una densità massima di due fucili e due cani ogni settore.
4. Al termine del turno di addestramento, al cacciatore deve essere rilasciato un documento attestante il numero e la provenienza dei capi abbattuti.

Art. 12

1. L'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica per l'addestramento dei cani è consentita per le seguenti specie:
- Fagiano
 - Starna
 - Pernice rossa
 - Quaglia
 - Germano Reale
2. La selvaggina da immettere deve provenire possibilmente da allevamenti presenti nel territorio provinciale ed essere munita della relativa certificazione veterinaria.
3. A cura del titolare dell'autorizzazione deve essere tenuto un registro, vidimato dalla Provincia, nel quale vanno annotati per ogni giornata i capi immessi e quelli abbattuti.

Art. 13

1. L'attività di allenamento dei cani con abbattimento deve essere preceduta da allenamento dei cani, senza sparo, per allontanare eventuale selvaggina naturale presente.

2. Le giornate in cui è consentito l'abbattimento vengono determinate in non più di cinque alla settimana; resta comunque vietato l'abbattimento nelle giornate di martedì e venerdì.

L'Amministrazione Provinciale potrà derogare da tale divieto, in via eccezionale, per consentire l'effettuazione di gare cinofile debitamente autorizzate.

3. Per l'uso delle armi devono essere rispettate le distanze di sicurezza ed ogni altra normativa prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n°157.

4. Le richieste di rinnovo per gli anni successivi a quello di istituzione vanno inoltrate alla Provincia entro il 31 dicembre. Se non sono avvenute modificazioni, in ordine ai territori interessati, agli eventuali settori per l'addestramento con abbattimento ed al consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare come allegato una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità,

che nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto della zona addestramento cani.

5. Per quanto riguarda la realizzazione e l'utilizzo dei recinti e allenamento dei cani da seguita in zone

C, valgono le stesse disposizioni previste in proposito dall'art. 6 del presente Regolamento.

Addestramento cani nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agri-turistico venatorie

Art. 14

1. Nelle aziende faunistico venatorie le gare o prove cinofile e l'addestramento dei cani sono consentiti tutto l'anno con l'esclusione del periodo compreso tra il 31 Marzo ed il 15 Luglio purché non comportino l'abbattimento della selvaggina. Nelle aziende agri turistico venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani sono consentiti tutto l'anno.

2. L'abbattimento di selvaggina allevata, per l'addestramento dei cani, nelle aziende agri turistico venatorie, è consentito con le stesse modalità previste per le zone C, dal presente regolamento.

3. Qualora, al termine della stagione venatoria, nei recinti adibiti al prelievo degli ungulati, siano presenti capi ritenuti in eccedenza rispetto al carico massimo che ogni recinto può sopportare durante il periodo riproduttivo, il titolare dell'autorizzazione può chiedere l'autorizzazione al prelievo da effettuarsi entro e non oltre la fine del mese di Aprile. Nella richiesta di autorizzazione al prelievo va indicato;

- 11 numero complessivo di capi presenti suddiviso in classi di età e riferito ad ogni singolo recinto che li ospita;
- La superficie complessiva delle recinzioni indicando la superficie di ogni singolo recinto interessato alla richiesta di prelievo;
- Il numero complessivo di capi che si intende prelevare suddivisi per classi di età;
- Il numero di capi che saranno presenti nelle recinzioni al termine del prelievo richiesto.

Art. 15

1. La vigilanza nelle zone tipo "B", "C" e nelle aziende faunistico venatorie ed agriturismo venatorie è svolta da tutti i soggetti abilitati previsti dalle vigenti normative, in materia di vigilanza venatoria.

Art. 16

1. Nel caso di mancato rispetto delle norme regolamentari, l'Amministrazione Provinciale provvede alla revoca della autorizzazione della zona addestramento cani.